

COMMISSIONI RIUNITE

ISTRUZIONE E BELLE ARTI (VIII) — LAVORI PUBBLICI (IX)

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE BALLARDINI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	53
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria (Approvato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato) (4166)	53
PRESIDENTE	53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67
CALVETTI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	53, 54, 55, 56, 57, 61
CASTIGLIONE, <i>Relatore per la VIII Commissione</i>	57, 58, 59
FINELLI	59, 60, 61
MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	60, 61, 62, 63
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	67

La seduta comincia alle 12,30.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delle Camere, i deputati Bellisario, Bellotti e San-

tuz sono sostituiti rispettivamente nella seduta odierna dei deputati Negrari, Pumi-
lia e Marzotto Caotorta.

Discussione del disegno di legge: Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria (Approvato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato) (4166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria », già approvato dalle Commissioni riunite VII ed VIII del Senato nella seduta del 27 novembre 1975.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Calvetti ha facoltà di svolgere la relazione per la IX Commissione.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Ritengo opportuno, prima di addentrarmi nell'esame del testo all'ordine del giorno, fare una premessa sulle funzioni specifiche che sono proprie delle università rispetto agli altri ordini di scuole esistenti nel nostro paese.

Le università e gli altri istituti superiori di istruzione, a differenza delle scuo-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

le statali elementari e secondarie, sono persone giuridiche di diritto pubblico diverse dallo Stato, cioè sono titolari di un proprio patrimonio i cui frutti rimangono a loro disposizione e godono della più ampia autonomia amministrativa sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ogni istituzione universitaria opera in base ad un proprio statuto ed è amministrata da un consiglio di amministrazione con proprio bilancio. Le fonti che alimentano i patrimoni delle istituzioni universitarie sono di vario genere e non ritengo sia il caso di elencarle.

Per quanto concerne lo specifico problema dell'edilizia si deve ricordare che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici demaniali assegnati in uso perpetuo e gratuito dallo Stato agli enti universitari è rimasta a carico delle rispettive amministrazioni autonome fino al 1961, cioè fino alla promulgazione della legge 29 novembre 1961, n. 1301, con la quale l'onere è passato allo Stato. Per quanto riguarda direttamente l'edilizia universitaria si può affermare che soltanto con la legge n. 641 del 1967 il problema fu affrontato seriamente, cioè in modo organico. Fino allora, diciamo meglio fino alla legge n. 1073 del 1962, la legislazione in proposito appare in tutto disorganica e spezzettata, per lo più occasionale ed espressa attraverso leggi specifiche di finanziamento per le singole università.

Ho ritenuto di fare questa premessa per chiarire quali sono i limiti e le competenze delle università rispetto agli altri ordinamenti scolastici. Ricordo che con la legge 28 luglio 1967, n. 641, furono stanziati circa 210 miliardi, integrati con il recente provvedimento che ha stanziato 50 miliardi con finalità specifica, determinata dalla legge stessa.

Stiamo oggi discutendo in seconda lettura, il disegno di legge n. 4166, che teoricamente, come è già avvenuto per l'edilizia scolastica normale, avrebbe dovuto seguire immediatamente alla legge n. 641, ai sensi degli articoli 1 e 34 di detta legge che prevedevano piani quinquennali di intervento senza soluzione di continuità. Non è il caso di soffermarci sui ritardi nell'attuazione dei provvedimenti precedenti. A me però preme, come relatore per la Commissione lavori pubblici, ricordare che le cause dei maggiori ritardi possono essere collegate in particolare alla scelta delle aree, alla frequente

indisponibilità delle medesime e, comunque, alla eccessiva difficoltà di acquisizione per una mancata previsione dell'assetto del territorio dal momento che non sempre le scelte coincidono con i piani regolatori dei comuni. Molte volte, infatti, viene proposta la realizzazione delle opere al di fuori di un'area strettamente comunale, soprattutto nel comune capoluogo. Inoltre i ritardi sono dovuti all'intrecciarsi delle competenze. Si potrebbero in proposito portare molti esempi.

Il trasferimento alle regioni delle competenze in materia urbanistica pone oggi il problema in termini nuovi - e ci auguriamo anche diversi - rispetto alle loro soluzioni. Ritengo che l'inserimento, proposto dal Senato ed accolto dal Governo, di tre rappresentanti delle regioni nel Comitato centrale per l'edilizia universitaria oltre che una sua validità per la formulazione delle proposte e dei programmi ne abbia anche una ai fini di una opportuna verifica delle aree.

Il disegno di legge in discussione si presenta rielaborato ed arricchito rispetto a quello presentato dal Governo, con una serie di emendamenti presentati e discussi dalle varie parti politiche nell'ambito di un Comitato ristretto.

Passando in rassegna il provvedimento articolo per articolo e facendo eventualmente un raffronto con la parte integrata dal Senato, desidero far osservare che all'articolo 1 è stato inserito l'attuale secondo comma, che si riferisce alle somme relative alla legge n. 641 non utilizzate. Al terzo comma si è specificata una percentuale del due per cento riservata agli impianti sportivi. Al quarto comma si garantisce la continuità degli stanziamenti, che, a partire dal 1982, saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Questo fatto va sottolineato perché esso potrebbe dare vera continuità agli interventi per l'edilizia universitaria e ci auguriamo che altrettanto possa avvenire per l'edilizia scolastica normale cosicché si esca finalmente dalla straordinarietà per entrare nel quadro di stanziamenti ordinari per affrontare problemi di mole tanto grande come quelli dell'edilizia scolastica ed universitaria. Al quinto comma, dopo lunghe discussioni al Senato, è stato introdotto il termine di sei mesi per l'approvazione da parte del ministro della pubblica istruzione del programma del-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ. -LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

le opere ammesse a finanziamento. Si stabilisce che il programma dovrà tener conto di eventuali strutture dipartimentali e si dispone che annualmente, a partire dal 1977, il ministro della pubblica istruzione presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma e che, dal 1981, su richiesta dei colleghi del Senato, tale relazione sia completata da linee programmatiche per successivi piani poliennali.

Rispetto all'originario testo governativo, che prevedeva piani di rifinanziamento dal 1975 al 1984, il testo emendato dal Senato fissa al 1976 la data di inizio del programma poliennale, concentrando quindi gli stanziamenti in un sessennio. A partire dal 1982 gli stanziamenti saranno autorizzati con iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato.

Il penultimo comma dell'articolo 1 prevede la possibilità, per il Ministero della pubblica istruzione, di assumere impegni di spesa anche in eccedenza agli stanziamenti annuali, sempre che essi non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo, ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi. Infine, l'ultimo comma prevede la riserva del 15 per cento dello stanziamento, di cui al medesimo articolo 1, per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili: si tratta di una norma ormai d'uso, e che abbiamo già inserito in leggi precedenti.

Gli articoli 2 e 3 sono stati introdotti nel disegno di legge durante la discussione al Senato.

L'articolo 2 prevede la priorità per il completamento delle opere di cui ai programmi approvati in base alla legge numero 641 del 1967, limitatamente a quelle i cui progetti siano già stati approvati ed i lavori siano in corso di esecuzione, o che, ad ogni modo, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti, ma non ancora utilizzabili. Si stabilisce, inoltre, che il programma deve comprendere i maggiori oneri derivanti dall'eventuale revisione in aumento dei prezzi. Personalmente ritengo che occorrerebbe qualche chiarimento, che meglio spieghi l'inserimento di quest'articolo 2 in riferimento alla legge n. 641 del 1967, e che chiarisca quindi come esso si colleghi con quello stanziamento straor-

dinario di 50 miliardi che, pressappoco, corrispondeva alle stesse finalità.

L'articolo 3 prescrive che, nella formulazione del programma di cui all'articolo 1, si dovrà tener conto di alcuni criteri di priorità: ne vengono indicati quattro, da tenere presenti nell'ordine con cui sono elencati. Penso, tuttavia, che tale elencazione non possa essere interpretata in senso di graduatoria vincolante: in tal caso, infatti, sarebbe stato sufficiente il solo primo criterio di priorità, in quanto è chiaro che ogni stanziamento è sempre largamente inferiore alle richieste e al fabbisogno esistente nel settore di cui ci occupiamo. La mia ipotesi è suffragata anche da quanto previsto dal quarto criterio di priorità (che prevede la riserva del 10 per cento dello stanziamento complessivo per opere edilizie relative alle università istituite o da istituire a norma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973) e dalla richiesta d'inversione tra il numero 2 ed il numero 3 dell'elenco di questi criteri, che è stata avanzata durante la discussione al Senato, e che poteva avere una sua giustificazione. Mi pare ad ogni modo opportuno che il ministro ci confermi che i punti di questo elenco costituiscono delle indicazioni, e non dei criteri di priorità in termini assoluti.

L'articolo 4 del disegno di legge, in cui sono comprese alcune modifiche presentate dalle Commissioni riunite al Senato, stabilisce le funzioni e la composizione del Comitato centrale per l'edilizia universitaria, che ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione. Già al Senato è stato messo in evidenza che forse l'elezione dei 15 rappresentanti di vari organismi di cui si compone tale comitato si presenta piuttosto macchinosa: il problema è però marginale, anche se ha una sua importanza in quanto il Comitato centrale per l'edilizia universitaria deve avere una composizione che non risulti difficoltosa e una buona funzionalità per l'esercizio delle sue funzioni. Circa queste ultime, esse risultano più ampie di quanto previsto dal testo originario del disegno di legge, in quanto al Comitato in questione viene attribuito il compito di formulare delle proposte per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 1, e non solo quello di esprimere un parere.

L'articolo 5 accorda la facoltà al ministro della pubblica istruzione, sentito il

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

Comitato centrale per l'edilizia universitaria, di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dell'approvazione dei programmi delle singole università, le opere programmate non risultino ancora appaltate. Una norma di questo genere è di particolare soddisfazione per me, che avevo a suo tempo proposto qualcosa di analogo anche per la normale edilizia scolastica.

Il primo comma dell'articolo 6 stabilisce che i limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973, sono elevati a 500 milioni. Devo far osservare che questo limite di spesa — che è della stessa entità di quello previsto dalla citata legge — si può fin d'ora considerare superato, perché il rapporto tra lo stanziamento occorrente nel 1967 e quello necessario oggi ci porterebbe per lo meno a raddoppiare l'entità della cifra entro la quale possono progettare gli uffici tecnici delle singole università. Lo stanziamento previsto dovrebbe quindi essere adeguato all'andamento dei prezzi, tenendo anche conto del fatto che il disegno di legge è stato presentato un anno fa, e la realizzazione di quanto è stato in esso previsto non potrà avvenire in breve tempo. Comunque, lo stesso articolo 6 prevede l'adeguamento del limite di spesa fissato all'andamento dei prezzi, da effettuarsi con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

All'articolo 7, si estende anche alle opere di edilizia universitaria l'applicazione della norma che consente l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture alla migliore offerta, anche se in aumento, fin dalla prima gara: l'aumento comunque dev'essere contenuto (e molto opportunamente il Senato ha aggiunto questa precisazione) entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta. Anche questa norma viene adottata solitamente per l'esecuzione delle opere pubbliche, e l'abbiamo inserita in leggi precedentemente approvate, sia di carattere specifico che generale. L'articolo 6 del testo originario del disegno di legge è stato soppresso dalle Commissioni riunite del Senato. Ora, non voglio entrare nel merito di questa decisione, per non riaccendere una polemica, tuttavia mi è sembrato strano non trovare in nessun documento di quel ramo del Parlamento una vera e pro-

pria motivazione del perché l'esercizio delle convenzioni debba essere abolito *sic et simpliciter*. Non riesco infatti a comprendere — è solo questo che desidero far osservare — perché le università, nella loro autonomia, non possano far ricorso all'esercizio delle convenzioni, e ciò dico senza voler riaprire tutto il discorso delle convenzioni, di cui si è parlato a lungo a proposito dell'edilizia scolastica.

L'articolo 8 conferma la validità — per quanto non in contrasto con le presenti disposizioni — delle norme della legge numero 641 del 1967 con le successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973.

L'articolo 10 riveste un'importanza che vorrei sottolineare perché la si tenga presente. Esso stabilisce infatti che, ad integrazione dei 550 miliardi di cui all'articolo 1, le università e le istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge numero 641 del 1967, possano contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, previa autorizzazione del ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro. Ora, sui mutui così contratti, garantiti dallo Stato, potrà essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi, secondo modalità da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro d'intesa con quello della pubblica istruzione.

Come i colleghi sanno, già da tempo le università hanno la facoltà di contrarre dei mutui: ma la novità di rilievo consiste nell'aver inserito, nell'ambito di un programma organico, l'intervento da parte dello Stato anche nel contribuire agli oneri passivi derivanti dai mutui contratti. Non è determinata l'entità dell'intervento statale che però, a quanto mi pare di intendere, verrebbe ad essere di anno in anno fissata dal ministro del tesoro d'intesa con quello della pubblica istruzione. L'opportunità di questo criterio ritengo vada anche considerata in relazione alla difficoltà di determinare con precisione il tasso di interesse che, come abbiamo visto, ha subito anche di recente delle varianti. Un augurio che formulo — e che vuol'essere anche un invito al ministro — è che, in linea di massima, il contributo statale non sia inferiore al 50 per cento del tasso di interesse.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

Anche per le opere ammesse a contributo sui mutui dovrà essere rispettata la procedura prevista per la formulazione dei programmi; ciò è molto opportuno perché altrimenti sembrerebbe che solo le università che hanno disponibilità di mezzi possano accedere ai mutui. La norma contenuta nell'articolo 10 che prevede il rispetto di determinate priorità e graduatorie è quindi molto utile, è richiesta da più parti ed è tale da consentire una mole di lavoro che potrebbe anche essere rilevante.

Vorrei qui, approfittando dell'occasione, auspicare che anche per l'edilizia scolastica normale si possa prevedere, in aggiunta a quanto stabilito dalla cosiddetta legge dei duemila miliardi, cioè la legge numero 412, un meccanismo analogo a quello in discussione che ci porti nell'ordinarietà del finanziamento per l'edilizia scolastica, proprio in analogia con quanto è in via di definizione per quella universitaria.

D'altra parte sappiamo bene quale sia il fabbisogno. Le richieste avanzate dagli enti locali alle regioni in base alla legge n. 412 sono almeno otto volte superiori alla cifra stanziata. Di qui discendono le considerazioni sulla portata del problema dell'edilizia scolastica e sulla necessità di porre in essere degli interventi, anche se occorrerà tener conto delle risorse che possono essere messe a disposizione.

Concludo questa mia relazione esprimendo naturalmente parere favorevole al disegno di legge in discussione ed invitando la Commissione, sia pure con le dovute osservazioni, a considerare l'opportunità di approvarlo nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglione ha facoltà di svolgere la relazione per la VIII Commissione.

CASTIGLIONE, Relatore per la VIII Commissione. Non ripeterò l'illustrazione fatta dal collega Calvetti di tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge; mi limiterò a sottolineare i miglioramenti rispetto al testo base che sono conseguiti all'esame svoltosi al Senato. Mi riferisco in particolare alla norma che prevede la possibilità di continuare ad elargire finanziamenti per l'edilizia universitaria anche dopo il 1980; al fatto che si è ristretto il pericolo di suddivisione degli investimenti

in un arco di tempo più breve; alla possibilità, richiamata anche dal collega Calvetti alla fine della sua relazione, di poter concedere mutui alle università per integrare i finanziamenti previsti dal presente disegno di legge; alla possibilità di concedere contributi.

Si tratta di miglioramenti che consentono di sperare che la legge possa avere rapida attuazione, anche se dobbiamo purtroppo riconoscere che in un anno lo stanziamento di 550 miliardi ha perso per strada una fetta sostanziale del suo valore e che, come sempre avviene per questo tipo di interventi, al momento dell'approvazione della legge ci troviamo a doverne ridurre l'effettiva destinazione.

Fatte queste considerazioni, penso sia opportuno affrontare alcuni aspetti del testo che possono suscitare perplessità e che bisognerebbe chiarire, anche attraverso le dichiarazioni del Governo, ove questo ritenesse di dover fare qualche rettifica.

Innanzitutto voglio riferirmi al quarto comma dell'articolo 1 che prevede la possibilità, a partire dal 1982, di disporre stanziamenti, e quindi di impedire ogni *vacatio legis*, attraverso la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Dal contesto della norma non appare chiaramente quale arco temporale dovrebbero avere i successivi piani pluriennali, e d'altronde anche il successivo decimo comma recita: « A partire dal 1981 nell'anno che precede la fine di ciascun programma... », ma non specifica quanto debbano durare questi programmi. Si tratta di una carenza abbastanza evidente, che lascia perplessi.

Sempre in questo decimo comma dell'articolo 1 c'è un altro aspetto da chiarire. Il Governo, unitamente alla relazione annuale, dovrà presentare al Parlamento i lineamenti del successivo programma poliennale; anche in questo caso non appare la definizione dell'arco di tempo cui il programma in parola deve commisurarsi. Inoltre è previsto che il Governo presenti le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 2 e 3, cioè prima fissiamo i criteri di priorità e poi diamo la possibilità al ministro di modificare ciò che la legge prevede.

Mi pare che tutto ciò dovrebbe costituire motivo di meditazione per i colleghi: il Parlamento non approva, ma si limita a sentire la relazione del ministro, il quale ha dunque possibilità di modifi-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

care i criteri di priorità stabiliti dall'articolo 3. In base all'articolo testè citato nella formulazione del programma si dovrà tenere conto in primo luogo del completamento delle opere relative ai programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie già esistenti; in secondo luogo della costruzione e del completamento di sedi di università già funzionanti; in terzo luogo della costruzione e del completamento di nuove sedi di università già funzionanti, per esigenze di decongestionamento e di decentramento; infine in quarto luogo della costruzione di nuove sedi universitarie, ma con la riserva di non superare il 10 per cento dello stanziamento.

A me pare che l'aver stabilito un ordine di questo tipo possa creare dei problemi. Tanto per citarne uno, prendiamo il caso della seconda università di Roma, anche se sappiamo che al Senato è stato presentato un ordine del giorno con cui si impegna il Governo a risolvere questo problema con un disegno di legge separato. L'università di Roma, che ha gravi problemi di congestionamento e richiede il decentramento, con questo criterio sarebbe chiamata prima ad ampliarsi, piuttosto che a creare una seconda sede. È posto cioè all'ultimo punto il problema della creazione di nuove università, che potrebbero invece decongestionare e decentrare sedi ormai affollate.

A mio giudizio, questo problema dell'ordine delle priorità e del limite al dieci per cento dei finanziamenti per le nuove costruzioni dovrebbe essere verificato; quanto meno il Governo dovrebbe dare dei chiarimenti circa la rigidità di questi principi, e circa il modo con cui ritiene che queste priorità debbano essere portate avanti.

Considerando, poi, gli articoli 2 e 3, si riscontra una commistione tra i criteri di questo primo arco del programma ed i criteri che devono essere generali anche per i successivi piani pluriennali; sarebbe dunque opportuno distinguere i criteri di questi primi piani pluriennali di ampliamento, anche di strutture essenziali, da quelli successivi al 1981 che dovrebbero maggiormente orientarsi a principi di programmazione di edilizia universitaria.

In ogni caso, rispetto a questi principi, e venendo a quello che è il compito del Comitato centrale per l'edilizia universitaria — il quale deve fornire dei parametri

técnicici per porli a base delle proposte — mi pare che sarebbe stato opportuno, come abbiamo fatto con la legge per l'edilizia scolastica riguardante le altre scuole, fissare qualche parametro obiettivo, anche per garantire che in certe situazioni non si aggravino delle sperequazioni. Si sarebbe potuto fissare un termine di riferimento, ad esempio, tra cubature o volumi delle costruzioni e popolazione studentesca. Vi sono infatti delle sperequazioni tali per cui il rapporto tra le strutture esistenti ed il numero degli studenti è alto, ed altre per cui tale rapporto è esattamente inverso. Pertanto a me pare che dovrebbe essere tenuto presente questo aspetto proprio per garantire la tutela di strutture adeguate dappertutto.

Vi è poi, al comma settimo dell'articolo 1, il riferimento alle strutture dipartimentali. La sua formulazione mi sembra piuttosto insufficiente, perché affermare che il programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle università, significa dire poco o niente. A mio avviso sarebbe opportuno stabilire che tutti gli istituti siano destinati a divenire istituti policattedre fino a quando la legge non provvederà in qualche modo; sarebbe cioè opportuno determinare che queste nuove strutture siano già dovunque orientate ad accogliere quella che sarà la nuova realtà dipartimentale, prevedendo l'uso di istituti policattedre, in modo che esse possano risultare coerenti con la nuova realtà dipartimentale, che tutti vogliamo vedere realizzata.

Vorrei a questo punto fare una considerazione, in relazione ad una realtà che sta emergendo. È un discorso che rivolgo soprattutto al Governo, al fine della eventuale creazione di una apposita « leggina » aggiuntiva. Mi chiedo cioè se non sia il caso di chiarire il problema riguardante le aree. Con la legge n. 291 abbiamo stabilito che per le opere di edilizia universitaria si possa derogare alle procedure e si possano deliberare varianti che, una volta ottenuto il decreto di approvazione da parte del Ministero competente, abbiano carattere di urgenza e di indifferibilità.

Questo significa dare sicurezza della disponibilità delle aree, non solo per quanto riguarda la loro localizzazione, ma anche per quanto riguarda la loro acquisizione. Ed allora i provvedimenti urgenti avevano previsto all'articolo 11 che restas-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ. -LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

se in vigore l'articolo 3 della legge n. 291. Alcune università hanno sollecitato le amministrazioni comunali ad inserire i loro strumenti urbanistici nei piani regolatori regionali ed in alcuni casi, approvate le varianti, hanno cercato di acquisire le aree - parlo di città come Genova e Firenze - ma i proprietari hanno fatto ricorso al TAR, ed il TAR ha dato ragione alle università, sostenendo fra l'altro che l'articolo 11 dei provvedimenti urgenti stabilisce che le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 291 si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria e che l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità di tutti i lavori.

Se si abroga l'ultima parte dell'articolo 3 della legge n. 291, non basta più la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità per l'approvazione della variante, ma occorre il progetto. Ora, tutto ciò limita grandemente la possibilità delle università di premunirsi di aree, sia per gli ampliamenti sia per gli altri interventi; pertanto si renderebbe opportuna una norma interpretativa che stabilisca che l'articolo 3 deve intendersi nel senso che la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità è presunta, e che l'articolo 11 dei provvedimenti urgenti non ha abrogato questa specifica disposizione.

Queste considerazioni ho sottoposto all'attenzione della Commissione per un momento di riflessione prima dell'esame degli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FINELLI. Vorrei fare alcune considerazioni di carattere più generale su questo provvedimento che ci perviene in seconda lettura dopo essere stato esaminato per un lungo periodo di tempo - se non vado errato, per alcuni mesi - dalle Commissioni VII e VIII del Senato. Esso ci perviene in un testo modificato sul quale, al Senato, il gruppo comunista ha espresso una posizione di astensione con la quale intendeva sottolineare la necessità di uno stanziamento nel settore della edilizia universitaria e con la quale contemporaneamente, pur rilevando le modifiche ed i miglioramenti apportati al testo originario, manteneva le sue riserve di carattere

generale sul provvedimento stesso e sugli orientamenti che ne erano alla base.

Pertanto noi ci troviamo - lo devo dire con estrema franchezza e lealtà - nella posizione che ci porta ancora una volta a sottolineare quanto di limitato ed anche, sotto un certo aspetto, di negativo vi è nel disegno di legge in discussione; ma contemporaneamente ci porta a sottolineare la difficoltà nella quale il nostro dibattito si svolge perché una eventuale e, sotto certi aspetti, necessaria modifica del provvedimento lo riporterebbe al Senato in una situazione politica generale di relativa stabilità, che ne può pregiudicare in modo definitivo l'approvazione.

Ho voluto dir questo per richiamare la situazione nella quale si è svolto il nostro dibattito, e la posizione nella quale noi, obiettivamente, ci veniamo a trovare, come forza di opposizione.

Per quanto riguarda lo stanziamento comportato dal presente disegno di legge, devo dire che, se noi ci richiamiamo puramente alla sua misura, dobbiamo concordare con quanto affermato dall'onorevole Castiglione nella sua relazione, che, cioè, esso si è profondamente modificato, in termini di valore effettivo, col passare dei mesi e dopo gli avvenimenti finanziari di queste ultime settimane. Se rimandiamo ancora un po' l'approvazione del provvedimento, ci troveremo a disporre, quanto a valore effettivo, non di 550 miliardi, ma di 400, o addirittura di 350. Comunque, l'entità dello stanziamento previsto, ove si tenga anche presente che è intercorso molto tempo tra la decisione dello stanziamento comportato dalla legge n. 641 del 1967 e quello fissato dal disegno di legge in discussione, configura quest'ultimo come un provvedimento-tampone, tutto sommato, volto a far fronte alle necessità più urgenti per quanto riguarda sia le nuove istituzioni universitarie sia quelle tradizionali che stanno, letteralmente, scoppiando. E quindi sotto questo profilo che va innanzitutto giudicato il disegno di legge.

Vorrei ricordare che, avendo il nostro gruppo chiesto al Senato che si procedesse, contestualmente all'approvazione di questo provvedimento, all'indicazione di alcune linee di programmazione, il ministro ci ha detto spesso che ciò ha provocato un notevole ritardo nella definizione del provvedimento stesso, ritardo del quale avremmo noi stessi la responsabilità. Nello stesso tempo, sia al Senato sia alla Camera, il

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

ministro ci ha ricordato le posizioni di forze politiche locali — tra cui anche la nostra — che in fondo stavano a dimostrare che pure da parte nostra c'era un soggiacere alle spinte e agli interessi locali, circa l'insediamento di nuovi istituti universitari, o l'avanzamento di quelli tradizionali.

Ora, innanzitutto, vorrei ricordare, a proposito di tale questione, che, se ci rivolgiamo al ministro in carica, il discorso risulta ovviamente circoscritto al periodo del suo impegno e delle sue responsabilità dirette al ministero; però, quando avanziamo determinate critiche, non lo facciamo nei confronti dell'onorevole Malfatti, attualmente ministro della pubblica istruzione, ma di tutta una politica che è stata fatta finora, e di cui l'attuale ministro deve caricarsi *in toto*, essendo tra l'altro da anni diretto il Ministero della pubblica istruzione da uomini della sua parte politica.

Devo poi dire che è vero che le forze politiche, sociali e culturali locali — tra cui anche la nostra — hanno a volte soggiaciuto a spinte ed interessi locali tante volte leciti, però è anche vero che noi, prima di fare il processo a tali forze, dobbiamo riconoscere che è obiettivamente difficile frenare queste spinte, non consentirne l'esprimersi, in assenza di punti di riferimento, di linee programmatiche a carattere nazionale. Il problema, infatti, non è soltanto quello di denunciare e frenare spinte locali, ma soprattutto quello di avere delle indicazioni alternative di carattere nazionale, il che costituirebbe il modo concreto di bloccare quelle spinte.

Ora, l'approvazione del disegno di legge è del novembre scorso, ma la nostra richiesta di cui ho detto prima risale alla passata estate: ritengo pertanto che, nel momento in cui la Camera si appresta a dare il suo voto su questo provvedimento, alcune delle linee programmatiche da noi richieste, dovevano accompagnare, sia pure tradotte in termini legislativi, la discussione e la definizione del provvedimento medesimo.

Desidero d'altra parte sottolineare che non è che da parte nostra non si ammetta la difficoltà di una programmazione nel settore in questione: difficoltà che nasce non soltanto dai problemi relativi alle nuove sedi, all'avanzamento e al decentramento delle vecchie, ma anche da un certo tipo di politica che viene fatto in direzione di determinate facoltà o di altre. In-

dubbiamente, però, va anche rilevato il fatto che l'intervento edilizio non si presenta nei confronti della programmazione universitaria, come neutro: cioè, secondo alcuni, prima verrebbe l'istituzione e l'avanzamento di determinate università e fa coltà, e poi a ridosso, interverrebbe il momento edilizio, quello delle strutture e quindi, tutto sommato, verrebbe ad incidere niente o poco sulla stessa programmazione. In effetti, le cose non stanno proprio così, in quanto è naturale che migliori strutture determinino un certo tipo di sviluppo e indirizzino verso queste sedi universitarie, piuttosto che verso altre più carenti. Pertanto, l'intervento edilizio incide nello sviluppo delle stesse possibilità e scelte a livello universitario.

È proprio per questo che non può sfuggirci il fatto che un provvedimento di legge di tale natura non fa altro che consolidare l'attuale situazione rendendo obiettivamente più difficile il recupero di quegli elementi di essa che vanno ripresi e modificati: si tratta di una realtà della quale ci dobbiamo rendere conto.

Vorrei inoltre fare un'ultima osservazione. Il fatto che noi manchiamo (per quella serie di responsabilità e di ragioni cui ho accennato) di linee programmatiche nel settore, dovrebbe, penso, diminuire le possibilità di intervento da parte del ministero.

Mi spiego: se fossimo in presenza di linee di programmazione definitive naturalmente agli effetti dell'attuazione il potere del ministero sarebbe pressappoco totale, stando il fatto che si tratterebbe di porre in essere delle linee già definite con norme legislative da parte del Parlamento. È proprio per questo che una delle ragioni della nostra opposizione in sede di discussione al Senato, ed una delle critiche di fondo che svolgiamo oggi, è che registriamo un'assenza di programmi ed un potere di decisione terminale da parte del ministero; mentre gestire una situazione come l'attuale in assenza di linee di programmazione dovrebbe essere compito di organismi in grado di limitare (forse il termine non è esatto) i poteri decisionali del ministero.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Quali organismi?

FINELLI. Adesso ci arrivo; vorrei solo sottolineare questa situazione di mancanza di programmazione coperta da un potere

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ. -LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

decisionale terminale piuttosto rilevante del ministero.

Lei, signor ministro, mi domanda a quali organismi mi riferisco. Il testo attuale prevede un comitato con poteri soltanto consultivi o, diciamo, di primo esame del materiale che perviene dalle università. Noi riteniamo che a questo Comitato centrale per l'edilizia universitaria potrebbero essere attribuiti poteri non soltanto di natura consultiva.

Sono queste le ragioni principali che ci portano a non condividere le linee di fondo dell'attuale provvedimento.

Per terminare, vorrei fare alcune considerazioni nel merito. Mi è parso che i due relatori abbiano parlato in modo diverso dei criteri di priorità previsti dall'articolo 3. Mi è parso di capire che per l'onorevole Castiglione si tratta di una gerarchia, mentre per l'onorevole Calvetti soltanto di una composizione tipografica. Io concordo con l'opinione del collega Calvetti, ma questo mi porta a svolgere una critica di fondo: i criteri ci sono tutti, quindi non c'è nessun criterio. Tutto l'universo dell'edilizia universitaria è presente in quell'elencazione e quindi non si tratta più di un criterio ma di un indice. Non possiamo non sottolineare questo punto.

Una seconda considerazione voglio fare in relazione all'articolo 4, là dove si prevedono come componenti del Comitato centrale per l'edilizia universitaria anche tre rappresentanti dei rettori e tre componenti dei consigli di amministrazione delle università. Non trovo da ridire sulla loro presenza, che deve esserci, bensì sul loro modo di elezione o di scelta: si tratta di un meccanismo complicato che rischia di rendere i tempi ancora più lunghi. Non so quale sarà la normativa, ma suppongo che avverrà con un'assemblea nazionale o qualche accidente del genere.

Un'ultima considerazione vorrei fare a proposito dell'articolo 10. Giustamente il collega Calvetti, nella sua relazione, ne ha sottolineata l'importanza; però, agli effetti proprio di linee programmatiche, bisogna sottolineare, diciamo così, la « pericolosità » di questa norma che non contiene alcuna indicazione di cifre, che giustamente dovranno essere indicate bilancio per bilancio. L'articolo inizia recitando « ad integrazione dei finanziamenti »; ma cosa si deve intendere per integrazione? Integrazione di opere che sono risultate comunque nell'elenco ma non sono entrate

nel finanziamento per mancanza di disponibilità (per cui per quello che riguarda i benefici si procede anche in questo senso ad una sorta di scelta); oppure tale integrazione avviene su opere di edilizia proposte dalle singole università al di fuori dell'elenco al quale, bene o male, è pervenuto in sede conoscitiva il comitato previsto ed in sede decisionale il ministro con suo decreto generale?

È evidentemente naturale che le università sollecitino interventi ad integrazioni delle opere di edilizia universitaria, interventi che potrebbero anche essere di entità assai rilevante. Per questo ritengo che l'interpretazione esatta potrebbe essere che comunque i benefici previsti dall'articolo in parola vadano ad opere che sono nella graduatoria o comunque nell'elenco elaborato e che sono rimaste fuori solo per mancanza di copertura diretta nell'ambito dei 550 miliardi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Desidero soltanto precisare, per quanto riguarda l'articolo 10, che gli aspetti positivi non sono vanificati dalle incertezze sull'utilizzazione in quanto i mutui, con i finanziamenti, debbono essere concessi in conformità ai programmi. Quanto detto dal collega Finelli risulta già dal testo in base al quale le opere che usufruiscono del mutuo trentacinquennale rientrano nel programma approvato con decreto ministeriale, come risulta dal quinto comma dell'articolo 1.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio in primo luogo i relatori onorevole Calvetti ed onorevole Castiglione per i chiarimenti completi e interessanti che hanno dato in merito al disegno di legge in discussione, nonché l'onorevole Finelli per aver partecipato alla discussione sulle linee generali.

Per prima cosa vorrei dire all'onorevole Calvetti, che ha fatto richiamo alla legge n. 412, che il Governo è consapevole delle necessità dell'edilizia scolastica e cercherà quanto prima di dare una soluzione organica al problema.

Sulla questione relativa alla programmazione, sollevata dall'onorevole Calvetti e dall'onorevole Castiglione, mi sembra evi-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

dente, dalla formulazione dell'articolo 3 che questi criteri siano opportuni in quanto indicativi ed orientativi. A me pare che la garanzia essenziale derivi dalla commissione che è costituita e che deve avanzare le sue proposte.

Prendo atto dell'osservazione dell'onorevole Calvetti sul logoramento della somma di 500 milioni di cui si parla al primo comma dell'articolo 6.

Per quanto riguarda la questione della convenzione, il Governo ha dovuto prendere atto di un orientamento contrario emerso al Senato ed a questo punto non si può far carico al Governo dell'abolizione del ricorso a questo strumento, che era stato previsto dal Governo stesso nel disegno di legge originario.

Devo rispondere all'onorevole Castiglione — non per rivendicare benemerite al Governo ma per non attribuirgliene laddove esse non esistono — che il meccanismo permanente di inserimento nel bilancio, caratteristico di questo provvedimento, è null'altro che il testo originario presentato dal Governo alle Camere.

È interessante l'osservazione dell'onorevole Castiglione sulla necessità di una certa disciplina del rapporto studenti-cubature secondo i vari indirizzi di ricerca e di insegnamento. Lo terrò presente, ma è un problema che potrà essere recuperato dalla Commissione stessa e, se del caso, da un regolamento di applicazione della legge che approveremo.

Per quanto si riferisce ai dipartimenti in quanto essi sono *de iure condendo*, mi sembra che l'orientamento generale sia in tale direzione. Pertanto è evidente che sarà interesse delle università applicare la legge tenendo presenti le riforme di struttura che, seppure non tradotte in termini legislativi, nei fatti, trovano, come orientamento, un largo consenso.

All'onorevole Finelli rispondo — non per polemizzare — che confermo, secondo il mio personale convincimento, tutto quello che ho avuto modo di dire riguardo al singolare ritardo dell'*iter* di questo disegno di legge, per due ragioni fondamentali. La prima è che se tanto si parla di crisi dell'università e che se una delle sue espressioni più clamorose è la crisi delle sue strutture fisiche, è singolare che un disegno di legge presentato nel marzo dell'anno scorso abbia avuto un *iter* così lungo. Confrontando i due testi, infatti, non mi sembra che gli emendamenti ap-

portati giustificino di per se stessi una maturazione così lunga.

La seconda ragione è ancora più grave perché questo ritardo cade in una situazione di grave crisi economica, di cui la crisi edilizia è una delle espressioni più drammatiche; quindi, tenere in sospeso per circa un anno un disegno di legge di questa portata mi sembra un fatto che, non per ragioni polemiche, definisco singolare ed obiettivamente grave. D'altra parte, questo arresto dell'*iter*, che nell'analisi del confronto fra il testo originario del Governo ed il testo del Senato non mi sembra giustifichi tali questioni, avrebbe dovuto portare in altri casi addirittura ad una proroga della legislatura. Questo arresto è determinato, sempre dal mio punto di vista, da ragioni non molto convincenti e cioè da quelle della programmazione universitaria quasi che il Governo, a questo riguardo, si fosse sottratto al suo dovere di esprimere il proprio punto di vista sulla programmazione universitaria.

Il Governo ha presentato già mesi fa all'altro ramo del Parlamento disegni di legge per l'istituzione di nuove università e li ha accompagnati con un documento, presentato dal ministro al CIPE, che costituisce il quadro di riferimento che giustifica questo primo pacchetto di provvedimenti. Si tratta di una programmazione che riguarda medi e lunghi periodi. D'altra parte non ho mai fatto la critica di soggiacere alle spinte localistiche di questo o quel partito.

Vorrei chiarire che quando facciamo un inventario di situazioni universitarie da sistemare — dalla stabilizzazione dell'università di Trento a quella delle università abruzzesi — non vi è nessuno che contrasti questi indirizzi. Eventualmente, onorevole Giannantoni, la discussione potrà avvenire sul merito, se cioè, ad esempio, per l'università di Viterbo sia opportuno immaginare una articolazione su questa o su quella facoltà, e così per le università di Cassino e del Molise; ma sull'urgenza di istituire queste università e sulla loro localizzazione e statalizzazione mi sembra che almeno al novanta per cento siamo stati d'accordo.

Poiché questo è un discorso già estremamente pesante e ad esso è stato aggiunto da parte del Governo un quadro di riferimento generale — al Senato vi sono state cinque riunioni della Commissione pubblica istruzione — non mi pare che

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

il Governo abbia proceduto senza aver fornito un punto di riferimento di programmazione a medio e a lungo termine. Per altro, bisogna tener presente — ho già avuto modo di dirlo alla Commissione istruzione della Camera durante l'esame del bilancio — che questa programmazione universitaria è tuttavia argomento di una notevole complessità, cioè non è la stessa cosa della pur difficile programmazione delle centrali termonucleari, tanti sono i punti non risolti che giocano nella programmazione universitaria. Non che io voglia entrare nella materia per fare delle proposte, ma certamente una cosa è programmare le università una volta che si sia definito, poniamo, che le loro dimensioni ottimali debbano essere non superiori ai venticinquemila studenti, lasciando totale libertà ad ogni studente di iscriversi a qualunque università creda, e un'altra è definire una programmazione che si avvicini alla realtà contestualmente al problema finanziario per affrontare anche nodi di questa natura. Certo, la programmazione universitaria è necessaria, tuttavia non credo possa essere concepita in modo rigido.

Un'altra osservazione critica vorrei fare all'onorevole Finelli proprio in relazione ai chiarimenti dati alla luce di questa debolezza programmatica del Governo in materia di trasferimento dei poteri decisi dal Governo al Consiglio nazionale universitario.

Devo dire che, a questo riguardo, non sono d'accordo: e non per il problema di quali poteri sarebbero poi ammissibili per il Governo, quando vi sia una rigida programmazione o comunque un'indicazione programmatica, ma per una precisa ragione di fondo. Infatti, gli organismi universitari in questione non rispondono al Parlamento del loro operato, mentre il Governo sì: mi sembra quindi normale ed opportuno, in un corretto rapporto democratico, che il potere esecutivo sia di fatto nelle mani dell'esecutivo, che ne risponde al Parlamento, il quale, a sua volta, può esercitare un controllo. Al contrario, ci troveremmo di fronte ad organismi che limiterebbero il potere del Governo, senza per altro rafforzare quello del Parlamento e, in definitiva, della stessa democrazia. Si avrebbero, al di là delle buone intenzioni, spinte, di volta in volta, tecnocratiche o di tipo corporativo; una prospettiva del genere non credo vada

incoraggiata, e pur richiamando questo specifico problema, mi riferisco ad un indirizzo di carattere generale.

Voglio poi rassicurare l'onorevole Finelli che quanto previsto dall'articolo 10 intende integrare le possibilità finanziarie comportate dal presente disegno di legge, in modo da avere, mercato finanziario permettendo, ulteriori elementi di intervento oltre i 550 miliardi di cui all'articolo 1. Una norma del genere non introduce, quindi, un elemento di confusione nell'intervento previsto dal provvedimento, e l'organicità e puntualità di tale intervento dipenderà dai criteri e dalle procedure seguite e dalle proposte formulate dal Comitato centrale dell'edilizia universitaria, di cui al quinto comma dell'articolo 1. Ritengo perciò che una lettura ragionata e globale dell'articolo 10 possa evidenziare quelle garanzie che l'onorevole Finelli richiedeva, mettendone però in dubbio l'esistenza nel testo del disegno di legge.

Certamente, i 550 miliardi di oggi sono, in valore effettivo, di meno dei 550 miliardi di un anno fa; ed è proprio in base a questa considerazione che mi sono permesso più volte di sottolineare la gravità delle conseguenze di un *iter* parlamentare del disegno di legge, a mio avviso, esageratamente lungo. Non intendo nel dire ciò essere polemico nei confronti del Parlamento, ma solo spiegare che il mio atteggiamento era motivato dalla consapevolezza di una grave situazione esistente, e dalla preoccupazione di avere a disposizione meno mezzi — in termini di realizzazione di opere concrete — di quelli che, con fatica, si era riusciti a raccogliere per il rilancio di questo importante settore edilizio: del resto, qualche mese fa eravamo riusciti a definire più rapidamente un provvedimento, quale quello concernente l'edilizia scolastica, certamente maggiormente complesso di quello oggi in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

EDILIZIA UNIVERSITARIA

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 al 1981 per

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ. -LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria, comprendente la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammmodernamento di sedi universitarie, nonché il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non impiegabili a norma dell'articolo 2 della presente legge sono utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel precedente comma.

Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale; le spese per l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sulla base dei programmi poliennali formulati dalle Università e istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e delle proposte del Comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 4 della presente legge, approva con proprio decreto il programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo di cui al primo comma del presente articolo.

Successivamente con singoli decreti, in conformità al programma, il Ministro della pubblica istruzione approva i finanziamenti delle opere di ogni singola Università o istituzione universitaria di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, numero 641.

Detto programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle Università.

Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura di cui al quinto comma del presente articolo.

Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun programma, unitamente alla anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonché le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;
75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;
125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;
150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;
100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Per la eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili è riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 2.

Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresì, i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

(È approvato).

ART. 3.

Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto, nel seguente ordine, dei sottoindicati criteri di priorità:

1) completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie già esistenti o di ampliamento delle stesse, richieste da verificate esigenze di migliore funzionalità;

2) costruzione e completamento di sedi di università già funzionanti ed istituite in data non anteriore al 1968;

3) costruzione e completamento di nuove sedi di università già funzionanti, per esigenze di decongestionamento o di decentramento;

4) costruzione di opere edilizie relative a università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766. A tal fine sarà riservato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le opere di edilizia universitaria comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e non ancora realizzate, escluse quelle di cui al precedente articolo 2, saranno riconsiderate per essere eventualmente comprese, previa verifica, nel nuovo programma.

(È approvato).

ART. 4.

Il Comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione;

tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle Università e degli Istituti universitari statali;

tre componenti di consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentanti dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a Direttore di divisione aggiunto.

Il Comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente articolo 1, in relazione alle richieste presentate dalle Università e dalle istituzioni di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 4, ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole Università, non risultino ancora appaltate le opere programmate.

Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per le variazioni del programma di cui all'articolo 1, comma ottavo.

(È approvato).

ART. 6.

I limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. Detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università può delegare, in tutto o in

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

parte, l'ingegnere preposto all'Ufficio tecnico universitario a compiere gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Le perizie di variante e suppletive relative ai progetti già approvati, purché non alterino la natura e la destinazione delle singole opere e l'importo dei relativi finanziamenti sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Agli ingegneri degli uffici tecnici delle università possono essere affidati collaudi di opere realizzate in sede diversa da quella di servizio.

(È approvato).

ART. 7.

Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se in aumento.

L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

(È approvato).

ART. 8.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia universitaria.

(È approvato).

ART. 9.

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 10.

A integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le Università e le Istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967,

n. 641, possono contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

I mutui di cui al precedente comma - da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 35 anni - saranno garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Essi saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti di cui al precedente comma e gli istituti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Sui mutui contratti ai sensi dei precedenti commi può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di intesa con quello della pubblica istruzione.

Le opere ammesse ai benefici di cui al precedente comma sono sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione con la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 1.

A decorrere dall'anno 1977 con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sarà iscritto apposito limite di impegno per la concessione dei contributi di cui al terzo comma.

(È approvato).

TITOLO II

COPERTURA DELLA SPESA

ART. 11.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1976. Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla pre-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1976

sente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria » *(Approvato dalle Commissioni riunite VII ed VIII del Senato) (4166):*

Presenti	48
Votanti	28
Astenuti	20
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ballardini, Beccaria, Bertè, Borghi, Botta, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Castiglione, Dall'Armellina, Fusaro, Giordano, Lapenta, Lenoci, Lindner, Luraschi, Marzotto Caotorta, Matta, Meucci, Negroni, Padula, Perrone, Prearo, Pumilia, Reale Giuseppe, Rognoni e Tesini.

Si sono astenuti:

Bini, Bortot, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Federici, Finelli, Giannantoni, Giudiceandrea, Masullo, Mendola Giuseppa, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Sbriziolo De Felice Eirene, Tedeschi, Tessari, Todros e Vagli Rosalia.

CARRA, *Segretario della IX Commissione*, legge il processo verbale della seduta odierna.

(È approvato).

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO